

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE
AGRICOLE E FORESTALI.**

CONVENZIONE

per la disciplina e l'attuazione delle operazioni previste dalla legge regionale 20 novembre 1982, n.80 e successive modificazioni ed integrazioni

CONDIZIONI TECNICHE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI

Per ciascun finanziamento la Banca convenzionata fornisce al Fondo la seguente comunicazione:

Con riferimento al finanziamento agevolato in oggetto deliberato dalla banca scrivente in data....., si comunicano, ai soli fini del calcolo dell'aiuto in esso contenuto, le seguenti informazioni:

a) Il giudizio complessivo sulla situazione aziendale elaborato con il sistema di rating utilizzato dalla Banca è riconducibile, con riferimento al sistema di rating "Standard & Poor's" adottato dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), alla seguente fascia di valutazione:

- FASCIA 1** (OTTIMO = rating compreso tra AAA ed A)
- FASCIA 2** (BUONO = rating compreso tra A- e BBB)
- FASCIA 3** (SODDISFACENTE = rating compreso tra BBB- e BB)
- FASCIA 4** (SCARSO = rating compreso tra BB- e B)

b) (in alternativa all'informazione di cui alla lettera a) La valutazione economico-finanziaria dell'impresa è riconducibile, secondo il **modello di valutazione di cui all'allegato A** alla deliberazione della Giunta regionale 462/2014, alla seguente fascia di valutazione:

- FASCIA 1** (OTTIMO)
- FASCIA 2** (BUONO)
- FASCIA 3** (SODDISFACENTE)
- FASCIA 4** (SCARSO)

c) Il livello delle garanzie offerte, con riferimento al **metodo di definizione di cui all'allegato B** alla deliberazione della Giunta regionale 462/2014 è:

- ELEVATO**
- NORMALE**
- BASSO**

In alternativa alla suddetta comunicazione, ai soli fini del calcolo dell'aiuto contenuto nei finanziamenti concessi ad imprese start up, la banca comunica che è da considerarsi start up con riferimento alla definizione contenuta nel decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con

modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, l'impresa costituita ed operante da non più di 48 mesi.

Nel caso di finanziamenti erogati a titolo di aiuto de minimis, il contratto di finanziamento dovrà fare esplicito riferimento ad una dichiarazione dell'impresa in ordine al fatto che la stessa non ha percepito, nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di finanziamento e l'erogazione del medesimo, aiuti de minimis che determinano il superamento del massimale previsto dalla normativa comunitaria per la concessione degli aiuti de minimis.

Il Direttore del Servizio
Investimenti aziendali e sviluppo agricolo

LA BANCA